

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1514
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEDRAZZI CIPOLLA, CALVANESE, MACIS, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, BOTTARI, CURCIO, FRACCHIA, GRANATI CA-
RUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, TRABACCHI, VIOLANTE***Presentata il 3 aprile 1984*Norma transitoria della legge 4 maggio 1983, n. 184, concer-
nente disciplina dell'adozione

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 4 maggio 1983, n. 184, nella sua prima pratica attuazione ha messo in evidenza una lacuna che ha fatto rilevare vizi di costituzionalità.

La Corte di appello di Palermo — sezione per i minorenni — con propria ordinanza n. 39/83 del 29 settembre 1983, depositata il 10 ottobre 1983, ha disposto la trasmissione degli atti relativi ad un reclamo proposto avverso un decreto del tribunale per i minorenni di Palermo alla Corte costituzionale per l'esame della legittimità costituzionale della predetta legge nella parte in cui provvede — con norma transitoria — alla disciplina delle istanze di adozione nei confronti di minori,

pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima.

Infatti, la nuova normativa sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori pur innovando profondamente lo istituto dell'adozione dei minori, non ha previsto alcuna norma transitoria che potesse normalizzare le situazioni pregresse pendenti.

Tale mancata previsione ha determinato una situazione di disparità di trattamento tra i cittadini per i quali erano in corso procedure di adozioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184 — e cioè sotto il regime del codice civile e della legge 5 giugno 1967, n. 431 — mentre, a proposito

dell'adozione internazionale, la legge prevede al titolo VI, articolo 76, con una norma transitoria per le procedure relative all'adozione di minori stranieri, in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

È chiara, quindi, la disparità di trattamento tra i cittadini che abbiano scelto di adottare un minore straniero e quelli che abbiano scelto un minore di nazionalità italiana.

Si rende perciò necessario colmare la lacuna della legge per far sì che tutti i cittadini possano essere messi in condizioni di parità.

Tenuto conto che la legge n. 184 del 1983 è già operante da undici mesi, l'interpretazione autentica dell'articolo 76 del titolo VI che qui si propone vuole sanare tutte quelle procedure di adozione in corso di definizione, per le quali — alla data di entrata in vigore della nuova normativa — era già concesso dal tribunale per i minorenni l'affidamento preadottivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, si deve intendere nel senso che si applica anche alle procedure relative alle adozioni di cittadini italiani minori, in corso o già definite al momento dell'entrata in vigore della citata legge.